

Proposta del giudice per una soluzione equitativa; la parte non la prende per nulla in considerazione; condanna alle spese.

Roma,29.9.2014

In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIII°
N. RG.....
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice *dott. cons. Massimo Moriconi*

nella causa tra

..... attrice

E

..... Compagnia di assicurazioni e conducente autoveicolo, convenuti

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., alla pubblica udienza del 29.9.2014 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

1 - Il fatto e la corresponsabilità del pedone investito.

Non si ritiene che la causa abbisogni di ulteriori attività istruttorie.

Sussiste infatti una evidente se non conclamata irrefutabile elevata corresponsabilità colposa nella determinazione del danno a carico dell'attrice.

Come già segnalato nella ordinanza del 7.4.2014 (che si trascrive *infra*) la Vassallo si condusse, la notte del fatto, in modo molto imprudente.

Che il conducente dell'automobile investitrice, , abbia peccato di imprudenza, segnatamente per non avere una condotta di guida adeguata, è altrettanto certo (*re ipsa loquitur*).

Ma è altrettanto certo che considerate tutte le circostanze del caso, che saranno di seguito indicate, l'attrice si pose con la sua azzardata e irragionevole condotta nelle migliori circostanze per essere investita.

In primo luogo va spazzato via l'equivoco (che riecheggia anche nel capo di imputazione formulato dal PM nei confronti della convenuta) circa una qualche violazione del codice della strada per essersi portato con la vettura sulla parte sinistra e non destra della carreggiata.

Va per contro ricordato che è fatto incontrovertibile che non solo il lungotevere Tor dei Cenci era ed è sempre stato a senso unico, ma cosa rilevantissima, proprio dopo la sinagoga e poco più avanti c'è ponte Garibaldi (cfr. grafico Polizia Municipale) dove si svolta a sinistra proprio provenendo dalla direzione di marcia della Fiat Punto.

Pertanto la manovra di accostamento a sinistra posta in essere dal conducente l' autovettura non solo non aveva nulla di irregolare ma era esattamente ciò che andava fatto ove egli avesse avuto in animo (e nessuno ha dedotto il contrario) di svoltare a sinistra sul ponte.

E pertanto l'unico appunto che si deve muovere al predetto è quello relativo alla non acconcia velocità di marcia.

La elevata corresponsabilità colposa dell'attrice (che è giusto allogare nella misura del 50%), emergente dall'attenta lettura e valutazione degli atti e delle testimonianze, deriva dal fatto che:

- . era notte fonda (03 passate) sia pure con illuminazione artificiale;
- . il marciapiedi dal lato fiume Tevere era del tutto libero;
- . invece di camminare come normale sul marciapiede (e come da parte degli automobilisti è lecito attendersi, specialmente di notte allorché la visibilità è ovviamente minore e diversa dal giorno), l'attrice camminava sulla strada in parallelo al suddetto marciapiedi e precisamente nello spazio deputato al transito delle automobili in direzione opposta a quella dell'autovettura del conducente;
- . l'attrice costeggiava le auto parcheggiate (teste) lato Tevere; con gli amici camminavano in fila indiana a due a due e pertanto ben sporgenti dentro la carreggiata dove passano le automobili;
- . inoltre quello spazio non era affatto linearmente libero, sì da poter essere visto, insieme alle persone, da lontano, perché come ricordava il teste Casalino, gli spazi delle strisce blue, deputate al parcheggio, erano occupati qua e là ma non erano né completamente liberi né completamente occupati.

Ne consegue che l'incidente si è verificato in un contesto nel quale, l'attrice si conduceva in un modo assai pericoloso per la sua incolumità, rendendo la sua posizione poco visibile e poco prevedibile.

2 - I danni riconoscibili.

L'evento è del luglio 2010 quando l'attrice aveva 20 anni.

E' importante indicare la data del fatto in quanto dal marzo 2001 (l.5.3.2001 n.57) è in vigore il sistema del punto legale al quale il giudice in virtù della legge 12.12.2002 n.273 può derogare in aumento solo nella misura di un quinto.

Più specificamente la legge (oggi decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, art.139) prevede che *il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventaquattro virgola settantotto; a titolo di danno biologico temporaneo, è li-*

liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Come detto, la legge prevede che *l'ammontare del danno biologico* (temporaneo e permanente) *liquidato ai fini può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.*

Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti ed il danno biologico temporaneo vanno applicate, *de plano*, le norme suindicate e le relative tabelle applicative (derivanti dai decreti ministeriali di periodico aggiornamento).

Per quanto invece concerne:

1. il danno biologico (temporaneo e permanente) relativo ad aree diverse da quella dei danni *derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e*
2. il danno biologico permanente *derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento, il sistema seguito per la valutazione del danno biologico *può muovere* (il corsivo sta a significare che non si tratta di un'applicazione standardizzata ed automatica) dal valore di

Invero l'applicazione delle tabelle di punto ha il vantaggio di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).

Tutto ciò però non può assolutamente offuscare la doverosità da parte del giudice (correlativa alla legittima aspettativa della parte) che sia valutata specificamente la situazione sottopostagli valendo in tale contesto le tabelle quale utile parametro di base.

Il Giudice ritiene applicabili alla fattispecie, che attiene a fattispecie **sub 2** che precede, **le tabelle elaborate dal tribunale di Roma, sia per la inabilità temporanea che per quella permanente.**

Le tabelle romane e quelle milanesi.

Roma risarcisce in modo maggiore rispetto a Milano la invalidità temporanea.

Per la invalidità permanente va considerato che Roma ha tre voci, quella base che non contiene le voci del c.d. danno morale e di quello esistenziale e due voci ulteriori, una minima ed una massima, personalizzate in relazione a tali aspetti di danno, mentre Milano ha solo due voci, minima e massima, entrambe con tali contenuti.

Occorre tenere fermo che sulla base dell'orientamento consolidatosi a seguito di Cass. S.U. n. 2 6972/08, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico è liquidato anch'esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).

Nelle note esplicative delle tabelle romane è condivisibilmente previsto fra l'altro...*Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova (ivi compresa la presunzione nell'ambito del*

diritto civile) del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684), si ritiene necessario prendere in considerazione, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo.

Il Giudice, nella presente fattispecie, dà atto che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, e che non v'ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto, a prescindere dall'esistenza o meno di querela, la voce di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati (descrittivamente *danno morale*) **con applicazione, per la quantificazione, dei criteri, scaglioni e range elaborati a tale proposito dal tribunale romano.**

Va considerato che nulla spetta all'attrice a titolo di danno patrimoniale quale evento certo e direttamente conseguente alla lesione riportata.

Va considerato infatti che la Vassallo non svolgeva al momento del fatto alcuna attività lavorativa, che per quanto risulta era nella fase iniziale del suo impegno di studio per quello che è certificato, e non nella fase conclusiva ove si può ritenere più probabile che il ciclo di studi non venga interrotto ed abbandonato, che il lavoro che viene evocato quale destinazione futura (ballerina) è del tutto ipotetico ed astratto per sua natura quanto ad inserimento nel mondo del lavoro e redditività, ben potendo accadere che in mancanza di raggiungimento di quell'obiettivo (cosa più che possibile tanto più in tempi di crisi economica) la Vassallo si possa impiegare in qualsiasi altra attività del tutto compatibile con il suo attuale stato fisico (impiegata, commessa e via dicendo), che la sorte le offra.

E quindi non vi è non solo alcuna certezza ma neppure la seria e realistica probabilità di incidenza del fatto dannoso su un reddito conseguibile.

Ne consegue che, fissata al 32 % la giusta percentuale di invalidità permanente, **con la elevata personalizzazione del danno che si è stabilita**, non risultano aspetti pregiudizievoli non risarciti.

Esaminata e condivisa la relazione peritale d'ufficio, immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, **in assenza di valide e specifiche contestazioni mosse alla relazione dai consulenti e avvocati delle parti**, va dato atto e ritenuto che l'attrice ha subito a seguito dell'evento i seguenti danni ed esborsi:

1. invalidità permanente 32 %
2. invalidità temporanea 100% di gg. 40
3. invalidità temporanea 50% di gg. 60
4. invalidità temporanea 25% di gg. 60

L'ammontare del risarcimento viene pertanto così determinata:

- . invalidità permanente: €. 160.000,00
- . invalidità temporanea: €.9.160,00

Va però considerato che l'assicurazione aveva inviato alla danneggiata la somma di €. 170.000,00 in due *tranches* trattenuta dalla percipiente in acconto del maggior avere.

Le somme *supra* riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).

Inoltre è giusto **riconoscere ed aggiungere** a tali somme un ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.

Il calcolo di tali interessi viene effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla **devalutazione alla data del fatto (per l'invalidità permanente alla data della stabilizzazione della temporanea)** degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.

Si è poi proceduto ad effettuare analogo calcolo di rivalutazione ed interessi della somma corrisposta a suo tempo dall'assicurazione.

Infine l'importo totale spettante di **€.176.700 va dimezzato** per il riconosciuto concorso di colpa, risultando con tutta evidenza che null'altro spetta all'attrice oltre ciò che ha percepito dall'assicurazione.

3 - La condanna alle spese ex art.91 c.p.c.

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate, come in dispositivo, a carico della Vassallo considerando che ha avanzato una infondata ed esagerata domanda di danni, gonfiando a dismisura e senza alcun fondamento giuridico gli importi pretesi, impedendo qualsiasi possibilità conciliativa; e che il rigetto della domanda di pagamento di ulteriori somme consegue ad una ulteriore censurabile condotta assunta in relazione alla proposta del giudice.

4 - La proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. e la posizione delle parti.

Con ordinanza del 7.4.2014 il giudice formulava una proposta ai sensi dell'art.185 bis ¹ che veniva accettata dai convenuti.

¹ Proposta del giudice:

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non può che essere vantaggiosa.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre consulenza cinematica, rinviando all'eventuale prosieguo la decisione sul punto.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Ipotesi che ci si riserva di adottare all'esito.

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio e verifica per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

A tale udienza le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentirne l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt.91 ¹ e 96 III° cpc ¹.

P.Q.M.

. **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino all'udienza di verifica del 22.5.2014 h.9,45 ;

. **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza.

Roma lì 7.4.2014

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenuto opportuno,

considerato che sono stati versati, in due tranches, dall'assicurazione € 170.000,00;

preso atto che sono stati escussi testi che hanno evidenziato con concordanza un posizionamento loro e della attrice, al momento dell'investimento, inappropriato posto che in ora notturna, quand'anche in area cittadina, cam-

L'attrice invece ha respinto la proposta del giudice, ritenendo di avere diritto a somme maggiori sia per i danni subiti e sia per i compensi di avvocato (non considerando sotto questo secondo profilo il contenuto equitativo largamente di favore che conteneva la proposta, tenuto che in questa sede di stretto diritto non ha più ragione di essere).

Seppure non sia stato previsto dal legislatore un sistema sanzionatorio *ad hoc*, come nel caso della mediazione, devesi ritenere che la fatica e l'impegno del giudice, che per adottare il provvedimento di cui all'art.185 bis cpc, studia gli atti, valuta e soppesa le diverse posizioni e cerca di mettere le parti nella migliore condizione per raggiungere un accordo per tutte in qualche misura vantaggioso - evidentemente più vantaggioso della sentenza (altrimenti perché accordarsi ?) - non sia stato previsto per essere destinato ad essere considerato un mero *flatus vocis*.

Con l'ordinanza di cui all'art.185 bis il giudice deve sviluppare una formidabile energia al fine di fare emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti.

La proposta contiene quindi un più o meno implicito invito alle parti a rinunciare a tattiche e strategie che poco hanno a che vedere con quel nucleo di giusto e di vero che si è ricercato e ravvisato nelle rispettive posizioni delle stesse.

La proposta deve essere di conseguenza dai destinatari rispettata e considerata con altrettanta serietà e attenzione.

Ciò è tanto vero che chi scrive ha accettato, con la medesima disponibilità (la parola *lealtà* è troppo ambiziosa ma è proprio a quella a cui si pensa) richiesta alle parti, di rendere, a richiesta, in alcuni casi in cui è accaduto, chiarimenti sul contenuto della proposta stessa, al fine di facilitare il dialogo fra le parti e agevolarne l'accordo.

Occorre a questo punto delineare i parametri di valutazione della condotta delle parti in relazione alla proposta del giudice.

minavano in parallelo lungo e nella sede stradale e non sul marciapiede - libero- come prudenza consigliava ; circostanza che evidentemente non elide la responsabilità dell'investitore ma che può comunque assurgere a fattore giuridicamente rilevante;

considerato che la somma percepita dall'attrice costituisce quasi il massimo del *range* personalizzato in uso presso questo tribunale per danno non patrimoniale comprensivo, oltre al biologico in senso stretto, di danno morale, estetico, relazionale etc..;

considerato che non vi è alcuna prova che vi sia stata un'effettiva riduzione della capacità specifica di lavoro;

considerato che l'attrice invero frequentava e solo da alcuni mesi una scuola di danza; sicché è carente qualsiasi elemento, di provenienza sociale, culturale, familiare o di altro genere idoneo a radicare un effettivo concreto giudizio probabilistico circa le reali future occupazioni reddituali della danneggiata derivanti da un inserimento in uno specifico contesto lavorativo;

ritenuto che a maggior ragione e conseguentemente manca del tutto la prova che una sia pure eventuale ritenuta riduzione della capacità specifica di lavoro (che va ricordato non si identifica con il danno risarcibile) si possa in seguito tradurre in una reale riduzione di un reddito futuro;

considerato che una eccessiva divaricazione fra quanto preteso in citazione e quanto eventualmente riconosciuto in concreto dal giudice potrebbe essere valutato, in un'ottica di deprecabile ostacolo a soluzioni conciliative, ai fini della regolamentazione delle spese e dell'art.96 III° c.p.c.;

PROPONE

il pagamento a carico della spa Compagna di assicurazioni ... e del conducente l'autovettura a favore dell'attrice di un contributo alle spese di causa di €3.000,00 oltre accessori.

Il Giudice

Ovvero, quando si possa ragionevolmente predicare che il rifiuto della proposta sia giustificato e quando invece non lo sia.

La proposta si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio fino al momento della proposta acquisita.

In primo luogo, non può ontologicamente affermarsi a carico di alcuna delle parti l'obbligo cogente di accogliere la proposta del giudice, e ciò proprio per la natura dello stesso provvedimento, che non è uno *iussum* ma appunto una proposta.

Ma il fatto stesso che la legge preveda la possibilità che il giudice formuli la proposta implica che non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione.

Perché così opinando si ammetterebbe che l'introduzione di un forte ed innovativo incentivo legale alla soluzione alternativa delle liti, con la formulazione della proposta da parte del giudice con l'impegno e l'assunzione di responsabilità che essa comporta ed alla quale non fa certo da usbergo il divieto di riconsiliazione, sia per sua natura imbecille.

Il che è illogico.

Per contro, e proprio in virtù di quanto finora detto circa l'importanza e delicatezza della proposta che, impegnando non poco la sensibilità oltre che l'arte del giudice, assolve nell'ottica del legislatore ad un importante compito deflattivo e di A.D.R. impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una sentenza, non può ammettersi che le parti possano assumere senza conseguenze, contro di essa, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia.

Le parti hanno invece l'obbligo, derivante sia dalla norma di cui all'art.88 c.p.c. secondo cui *le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità*, e sia in base al precetto di cui all'art.116 c.p.c., norma di carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art.185 bis c.p.c., e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa, e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo.

Le parti *hanno* quindi un'alternativa all'accettazione della proposta.

Questa alternativa si può articolare in diversi modi.

La proposta è un'offerta mobile, irrorata, come si legge nel provvedimento *supra* riportato, dall'equità e da uno spirito conciliativo.

Le parti possono disarticolargli il contenuto, trasformandola secondo i loro più veritieri e non rinunciabili interessi primari.

Non è invece ammesso l'accesso alla superficialità, ad un rifiuto preconcepito, ad un pregiudizio astratto, al proposito ed all'interesse, non tutelati dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la decisione della causa.

Né ha lecito ingresso un rifiuto palesemente irragionevole, in irriducibile contrasto con le risultanze della causa, specialmente laddove il materiale istruttorio sia ampio e soddisfacente.

L'astrattezza delle pretese e degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell'esame ragionato e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui la proposta si fonda.

Il merito ragionato deve diventare la stella polare della adesione o meno (se del caso con i concordati adattamenti) alla proposta.

E correlativamente, ad opera del giudice, misura e metro della valutazione della condotta di chi si è sottratto al dovere di lealtà processuale che la proposta ex art. 185 bis richiama ed esalta.

5 - L'assenza, nel caso concreto, di qualsiasi ragionevolezza, ex ante, del rifiuto da parte dell'attrice della proposta del giudice e della trattativa su di essa avviabile.

L'attrice ha formulato domande di danni palesemente esagerate, ridondanti e contenenti duplicazioni di poste, confondendo ed obliterando completamente la ben nota giurisprudenza del tribunale di Roma *supra* ricordata e di cui si è fatta chiara e motivata applicazione.

L'attrice ha forzato le risultanze processuali, misconoscendo il suo concorso di colpa palmare e di solare evidenza.

Ha elevato oltre ogni misura le sue richieste impendendo una soluzione conciliativa alla quale era *per facta concludentia* disponibile la compagnia assicuratrice.

Infine, pur in presenza di una proposta del giudice più che ragionevole, in considerazione delle risultanze del giudizio, che prevedeva per spirito conciliativo anche un contributo dell'assicurazione (che l'accettava) alle spese, tetragonamente insisteva, rifiutandola, nelle sue errate richieste.

6 - Le spese processuali. La condanna per responsabilità aggravata.

Prevede l'art. 96 che: *se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.*

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

E per quel che qui interessa:

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla L.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:

- in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un *somma di denaro* ;
- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;

- l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
- infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione *in ogni caso* la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l'unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, tale che la condotta soggettiva risulti caratterizzata, come in questo caso, da pervicace volontà di proseguire la lite.

La sussistenza dei quali potrà essere ravvisata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico di un atteggiamento esasperatamente ed irragionevolmente conflittuale.

L'attrice merita l'applicazione dell'art. 96 co.III° considerato che non ha **tenuto in alcun conto la proposta del giudice pur essendo palese la sussistenza di un suo concorso di colpa ed avendo ricevuto, già alla data della proposta, somme superiori a quanto a lei spettante.**

Infine, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.

O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell'articolo in commento.

Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il *quantum* della somma da porle a carico.

7 - La quantificazione della somma al cui pagamento l'attrice va condannata ai sensi dell'art. 96 co.III° c.p.c.

L'ammontare della somma (che va liquidata a favore di quello fra i convenuti che ha effettuati gli esborsi, cioè l'assicurazione) deve essere rapportato :

1. allo *stato soggettivo* del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa, e vi sono varie gradazioni di dolo e di colpa; **in questo caso vi è stata condotta tetragonamente e coscientemente oppositiva da parte dell'attrice ad una ragionevole ipotesi conciliativa;**

2. alla *qualifica* ed alle *caratteristiche* del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggior o minore capacità anche in termini organizzativi, di struttura, di preparazione professionale e tecnica, di pervenire a decisioni consapevoli in termini di azione o di resistenza (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore della condotta); **in questo caso la condotta dell'attrice, assistita da professionista legale, non è scusabile per le ragioni dette;**

3. alla *rilevanza* delle conseguenze dell'azione o della resistenza. Quanto ciò abbia inciso sulla parte vittoriosa sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, per lo stress, l'agitazione, la preoccupazione, per gli effetti diretti ed indiretti, che secondo *id quod plerumque accidit* invadono chi lo patisce;

4. alla *forza ed al potere economico* del responsabile, che secondo le circostanze può risultare avere abusato con la sua azione o la sua resistenza, del giudizio e del modo di gestirlo;

5. alla *condotta processuale* in corso di causa laddove anche in presenza di possibili segnali avvertitori dell'errore, non abbia manifestato alcuna respicenza perseverando con argomenti, istanze, dinieghi errati, fuorvianti e/ o non pertinenti alla fattispecie; **è l'evidente caso che ci occupa in relazione al contenuto della proposta del giudice;**

6. alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la condanna ex art.96 III° co. costituisca un *efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile*.

Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo (o sottomultiplo) della somma liquidata per i compensi.

Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto *supra* esposto circa la censurabile condotta dell'attrice, in particolare per l'irragionevole ed immotivato rifiuto della proposta del giudice, si ritiene giusto ed appropriato condannarla al pagamento di una somma pari al compenso di causa liquidato a suo carico. La sentenza è per legge esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

DICHIARA il concorso di colpa nella causazione del sinistro dell'attrice con il conducente della vettura;

DICHIARA che nulla spetta di ulteriore all'attrice oltre quanto stabilito in sentenza;

CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dei convenuti in complessivi €. 6.500,00 per compensi, oltre IVA CAP e spese generali; spese di CTU irripetibili;

CONDANNA l'attrice al pagamento ai sensi dell'art. 96 co.III° della somma di €.6.500,00 a favore di Compagnia di assicurazioni;

RIGETTA ogni altra domanda;

SENTENZA esecutiva.-

Roma lì 29.9.2014

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi